

*Azienda Consortile per il potenziamento e la
gestione del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso
del Roero*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO DEL ROERO**

CANALE

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°2 del 24/04/2001

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL MERCATO

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi siti in regione “ Val Vezza” in adiacenza alla strada provinciale per Alba costituiscono il mercato ortofrutticolo all’ingrosso alla produzione. Sono assolutamente proibite la sosta, la vendita e le contrattazioni su qualsiasi altra area pubblica (vie, piazze, ecc.). Sono altresì vietate le operazioni di carico e scarico della merce fuori di detta area.

ART. 2 – GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato è gestito dal Consorzio di Gestione costituito con D.G.R. n. 1-13329 del 26/05/1987, trasformatosi in Azienda Consortile per il potenziamento e la gestione del Mercato Ortofrutticolo all’Ingresso del Roero ai sensi della legge 142/90

ART. 3 – SORVEGLIANZA E PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il direttore del mercato, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile, è incaricato della sorveglianza sul regolare andamento del mercato stesso e dei servizi, in ottemperanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché di quelle impartite dall’ente gestore.

In mancanza del Direttore il Presidente dell’Azienda può nominare un proprio delegato al quale vengono attribuite le medesime funzioni.

Il direttore o il delegato del Presidente potrà essere coadiuvato da personale appositamente incaricato o da personale assunto, anche in via eccezionale e provvisoria con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

ART. 4 – RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Il Direttore o il delegato del Presidente provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato ed alla loro divulgazione. Provvedono inoltre a tutte quelle altre rilevazioni in conformità alle disposizioni dell’Istituto Centrale di Statistica.

ART. 5 – POLIZIA DEL MERCATO

L’ordine pubblico del mercato è assicurato dagli organi di polizia del Comune di Canale o degli altri comuni soci, previa apposita convenzione con l’Azienda Consortile. Qualora l’intervento dei suddetti organi venga a mancare del tutto o in parte, la sorveglianza potrà essere delegata a terzi.

I costi dell’intero servizio saranno suddivisi tra i Comuni soci in base alle quote di partecipazione.

ART. 6 – GESTIONE DEI SERVIZI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:

1. Servizio di pulizia;
2. Servizio di bar e ristoro;
3. Servizio di posteggio per automezzi;
4. Ogni altro servizio ausiliario del mercato;

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Azienda Consortile e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

I locali e gli spazi per lo svolgimento dei servizi e di qualsiasi altra attività all'interno del mercato sono dati in concessione.

ART. 7 – SERVIZIO IGIENICO - SANITARIO

Al servizio igienico – sanitario, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofruttilicoli immessi sul mercato provvedono i competenti organi sanitari.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti, disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e al direttore o al delegato del Presidente.

ART. 8 – FACCHINAGGIO

Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere eseguite direttamente dagli operatori o a mezzo di propri dipendenti.

Tale servizio può essere, altresì, affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda a Cooperative o a ditte del settore, mediante apposita convenzione.

Gli addetti al servizio di facchinaggio devono essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

Le tariffe di facchinaggio sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea Consortile ed esposte al pubblico in luoghi adatti.

ART. 9 – PESATURA DEI PRODOTTI

Il mercato pone a disposizione degli operatori un servizio di pesatura.

ART. 10 – TARIFFE

Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono fissate dall'ente gestore.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore o dal delegato del Presidente, esposte in luoghi adatti, in modo che coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Salvo ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Azienda Consortile non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni a persone o a cose o per mancanze o deperimenti di derrate che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o da loro dipendenti causati all'ente gestore. A loro carico il direttore o il delegato del Presidente può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 12 – VENDITORI E COMPRATORI

Sono ammessi alle contrattazioni nel mercato:

- a) I commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) I produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio;
- c) I consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) I commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- e) Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- f) Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
- g) " I produttori con la qualifica di "produttori misti" possono accedere in mercato soltanto per effettuare operazioni di acquisto di prodotti ortofrutticoli, rispettando rigorosamente l'orario previsto per l'inizio delle contrattazioni.
In via del tutto eccezionale, qualora il "produttore misto" dimostri di ottenere dai propri fondi un quantitativo considerevole di prodotti, dovrà richiedere alla Direzione di Mercato apposita autorizzazione temporanea di accesso in qualità di venditore: in tal caso la Direzione del Mercato potrà effettuare le opportune verifiche ai fini della concessione della autorizzazione.
Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita preclude la contestuale possibilità di operare agli acquisti".
- h) I consumatori.

A semplice richiesta degli organi di controllo gli utenti del mercato dovranno dichiarare le loro generalità e fornire le notizie statistiche richieste e riguardanti le merci contrattate.

ART. 13 – COMMISSIONARI, MANDATARI, MEDIATORI

Possono esercitare la loro attività sul mercato anche commissionari, mandatari e mediatori; questi ultimi muniti di regolare licenza, anche se appartenenti ad altri Comuni. Per le vendite eventualmente effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

ART. 14 – ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore o dal delegato del Presidente attraverso l'esame della regolare documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Gli utenti per accedere al mercato devono essere muniti di apposito tesserino personale di riconoscimento, rilasciato dalla direzione del mercato.

Tutti gli operatori devono essere in possesso di libretto sanitario aggiornato, rilasciato dall'Autorità competente.

ART. 15 – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI ALLE VENDITE E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTI

Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n° 622 del 27/07/1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o di soci. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda.

ART. 16 – DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E LORO ASSEGNAZIONE

I posteggi del mercato si suddividono in due categorie: posteggi liberi e posteggi fissi.

Nel rispetto delle disposizioni della Direzione del mercato, l'occupazione può avvenire di norma, in base alla precedenza di arrivo dei produttori.

Per i posteggi fissi, i produttori devono presentare apposita domanda di assegnazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delibera in merito all'accoglimento della domanda in rapporto alla disponibilità dei posteggi.

E' tassativamente vietato occupare i posteggi fissi regolarmente assegnati, salvo particolari deroghe da parte della Direzione del mercato.

ART. 17 – USO DEI POSTEGGI

I posteggi devono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente proibito adibire i posteggi e le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

I rifiuti devono essere raccolti dagli assegnatari dei posteggi in appositi recipienti muniti di coperchio.

ART. 18 – CALENDARIO ED ORARIO

Le operazioni di vendita hanno luogo nei giorni indicati nel calendario deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'accesso al mercato dei produttori e l'orario delle vendite viene fissato dal Consiglio di Amministrazione con la procedura indicata nel comma precedente.

Il Direttore o il delegato del Presidente, può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

L'inizio delle contrattazioni nonché le vendite dirette ai consumatori sono annunciati con apposito segnale.

ART. 19 – INGRESSO AL MERCATO

Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, commissionari, mandatari, mediatori) tutte le persone regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Gli acquirenti, i commissionari, mandatari e mediatori non potranno accedere al mercato prima dell'apposito segnale che annuncia l'inizio delle contrattazioni.

ART. 20 – ORDINE INTERNO

Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il mercato devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono impartite dal direttore o dal delegato del Presidente.

L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocità massima dei veicoli, sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda mediante l'impiego della segnaletica regolamentare.

Nel mercato, chiunque vi è ammesso, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione stessa del mercato.

E' pertanto vietato:

- Interferire nelle operazioni commerciali e nelle attività ad esse connesse;
- Mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
- Diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
- Fare uso di impianti di amplificazione sonora;
- Promuovere sottoscrizioni senza il permesso dell'ente gestore;
- Affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario di qualsiasi natura;
- Introdurre animali;
- Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- Abbandonare la merce rimasta invenduta, gli scarti, i contenitori e qualsiasi altro rifiuto sull'area del mercato; tali rifiuti dovranno essere asportati a cura dei rispettivi proprietari.

ART. 21 – OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione e nel pieno rispetto dell'orario appositamente deliberato.

Il Direttore o il delegato del Presidente comunicano con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, in merito ai quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda provvede a dotare il mercato delle attrezzature necessarie.

Sono vietate le contrattazioni fuori dalle aree appositamente individuate.

ART. 22 – VENDITE ALL’ASTA

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.
Le norme relative saranno stabilite dal Consiglio d’Amministrazione.

ART. 23 – MERCE IN VENDITA

I produttori ammessi alle vendite devono osservare le norme comunitarie concernenti i prodotti ortofrutticoli, ai sensi della legge 13/05/1965 n°268 e relativi regolamenti di attuazione; sono altresì tenuti a rispettare la normativa sul peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n° 441, e della legge 5/6/1984 n°211.

ART. 24 – NORME PER LA VENDITA.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dai produttori, eventualmente coadiuvati da familiari e/o collaboratori.

Le vendite si effettuano a peso netto, con l’osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. I prezzi si intendono al netto dell’I.V.A.

Gli acquirenti, una volta accettati la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l’acquisto, salvi i casi in cui, dopo un controllo presso il posteggio del venditore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.

Nel caso di prodotti posti in contenitori chiusi, il rifiuto all’acquisto può avvenire successivamente.

ART. 25 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle norme della Legge Regionale 30/10/1979, n° 62 potranno dare luogo, a carico degli operatori del mercato, all’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione o l’eventuale recidiva:

- a) Diffida verbale o scritta da parte del direttore o del delegato del Presidente;
- b) Sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore o dal delegato del Presidente;
- c) Sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di mesi tre, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, sentito l’interessato, con provvedimento definitivo, o, in caso grave ed urgente, dal direttore o dal delegato del Presidente.

I provvedimenti di sospensione disposti dal direttore o dal delegato del Presidente, debbono essere immediatamente comunicati al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Indipendentemente dall’adozione dei succitati provvedimenti disciplinari, la violazione al presente regolamento, darà luogo all’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fissata tra il limite minimo di £.30.000 ed un massimo di £.150.000, la cui misura ridotta è determinata secondo il disposto dell’art. 16 della Legge 24/11/1981, n° 689.

Si osservano, per quanto concerne le modalità di accertamento e di contestazione, le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Cap. I° della legge 24/11/1981, n°689.

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, si applicheranno le norme di cui all’art. 17 e 18 della succitata Legge n° 689.

ART. 26 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI VIGENTI.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si fa riferimento normativa vigente in materia.

ART. 27 – ELENCO PRODOTTI AMMESSI AL MERCATO

Sono ammessi alle vendite i prodotti ortofrutticoli del Roero e zone territoriali limitrofe.